



COMUNE DI PORTO AZZURRO

**Rag. Giuseppe Baldassari**  
**Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro**

**Verbale n. 27/2024 del 6/12/2024**

Parere

Relativo alla proposta di delibera di Giunta Comunale  
avente per oggetto:

**“Integrazione del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale”**

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Baldassari, iscritto al n. 85463 del Registro dei Revisori Contabili, nominato Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro con delibera consiliare **n. 53 del 30 settembre 2022**;

rilevato

che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*” ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dei regolamenti comunali;

**VISTA** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**CONSIDERATO** che, il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

**DATO ATTO** che il relativo Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2021 e successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 70 del 02.09.2021 e n. 47 del 24/07/2023;

**PRESO ATTO** dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 167 del 11/11/2024 avente per oggetto: “Canone unico patrimoniale. Casi di esenzione. Parziale modifica” al quale si rimanda per una più dettagliata iscrizione;

**CONSIDERATO** che l'Ente ritiene necessario provvedere ad una parziale modifica e integrazione del Regolamento per il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria limitatamente all' **Articolo 38 – Esenzioni**;

**TENUTO CONTO** dell'impatto sul bilancio finanziario dell'ente che è stato valutato e ritenuto non pregiudizievole per gli equilibri complessivi;

**DATO ATTO:**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fatiscie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che **“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”**;

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura patrimoniale

**Per quanto sopra esposto**

- Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di delibera:

Esprime il proprio **parere favorevole** all'adozione della proposta di delibera avente oggetto:

**“Integrazione del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale”**

Evidenziando quanto segue:

La facoltà regolamentare dell'Ente stabilita dalla vigente normativa trova la individuazione di ipotesi per l'applicazione del canone unico patrimoniale nella legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 821, lettera f **“*ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847*”**;

L'incremento delle ipotesi di esonero per il canone unico determina una riduzione di entrata, prudentialmente quantificata in euro 5.000,00 dall'Ufficio tributi, che determinerà una riduzione di spesa corrente di pari importo o, in alternativa, un incremento delle previsioni riguardanti le entrate correnti.

Viareggio, 6 dicembre 2024

Il Revisore Legale  
Rag. Giuseppe Baldassari

